

1560. Il vicario patriarcale giudica in appello sulla condanna inflitta dal vescovo di Nona a Difnico ivi canonico.

1568. Marco Bodelini di Zara ricorre in appello contro sentenza di quell'arcivescovo che lo aveva condannato alla galera.

1575. Il patriarca giudica causa, in materia di giurisdizione, vertente fra il vescovo di Veglia e quel Capitolo; e riceve querela del detto vescovo contro il rispettivo vicario per ingiurie.

1577, 9 Dicembre. Il Consiglio dei dieci rimette al giudizio del patriarca processo istruito dai rettori di Zara contro prete Simeone Jacobicio di quella città per offesa alle insegne dell'arcivescovo Natale Veniero.

1578, Settembre 24. Ed egualmente processo contro Giovanni Zudenigo canonico di Arbe accusato di delitti.

1593. Si trasmette al giudizio del patriarca altro processo già formato dal vescovo di Arbe contro il detto Zudenigo essendo sospetto l'operato del vescovo medesimo.

72. — 1602, Gennaio 31. — c. 149. — Ricordati i trattati conclusi dai re di Francia Carlo VII, Luigi XI, Carlo VIII, Luigi XII, e Francesco I cogli Svizzeri, Enrico IV re di Francia e Navarra, duca di Milano, conte di Asti e signore di Genova, ed i borgomastri, capi, comunità e signorie « delle antiche leghe dell'Alta Alemagna » di Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Unterwalden superiore ed inferiore, Zug, Clarona, Basilea, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Appenzell, abate e città di S. Gallo, dei Grigioni, del Vallese, di Rothwill, Mülhausen e Bienne, fanno sapere che i plenipotenziari del detto re, cioè Carlo di Gontaut duca di Biron, pari e maresciallo di Francia, cav. dei regi ordini, capitano di cento lance, colonnello e maresciallo del r. esercito, governatore e luogotenente generale della Borgogna, della Beauce, del Veromey e di Gex, Nicolò Brulart cav. signore di Sillery e visconte di Puisieux, e Mery de Vich ambasciatore presso gli Svizzeri e Grigioni, tutti e tre membri del r. consiglio privato, conclusero la confermazione e rinnovazione del trattato già stipulato con Francesco I; i patti sono: È stretta alleanza fra i due potentati a difesa dei rispettivi paesi e domini, compresi quelli ceduti dal duca di Savoia al re col trattato di Lione, del gennaio 1601. La presente durerà fino ad 8 anni dopo la morte del re e di suo figlio. Le parti non faranno trattati o altro che potesse rompere la presente o contravvenirvi, e rinunzieranno a quelli che potessero esservi contrari. Se il re o alcuno de' suoi presenti domini venisse assalito da nemici, egli potrà assoldare nei paesi dei confederati non meno di 6,000 e non più di 16,000 soldati. Il re potrà eleggere i capitani delle dette milizie fra gli svizzeri, e i confederati permetteranno ai capitani di esse, se eletti, o a quelli che vorranno servire in tal qualità, di andarvi. Le milizie dovranno servire fino a guerra finita, a spese del re, nè potranno essere richiamate dai cantoni o impedito dall'andare se non per necessità della propria difesa degli svizzeri stessi. Se il re farà guerra in persona contro alcun potentato potrà assoldare milizie come sopra. Egli non potrà sepa-